



A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani
Sezione di Chioggia-Sottomarina
Via Del Boschetto n. 6 (Ex-Croce Rossa)
30015 – Chioggia (VE)
Nominativo di Sezione : IQ3DQ
Casella Postale n.69 – 30015 Chioggia(VE)
Tel/Fax 041-491412
Web Site : www.arichioggia.it
Email : arichioggia@arichioggia.it
Codice Albo - PCVOL-05-C-2318-VE-05



STATUTO

Sezione A.R.I. Chioggia-Sottomarina

Art. 1

La Sezione A.R.I. di Chioggia-Sottomarina è costituita ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Generale A.R.I. approvato con D.P.R. del 24.11.1977, n. 1105 e successive modificazioni. Lo Statuto e i regolamenti relativi sono obbligatori per tutti gli iscritti al sodalizio.

Art. 2

Fanno parte della Sezione tutti i soci A.R.I. e gli juniores che optano per l'appartenenza ad essa nell'ambito regionale. Fanno parte della Sezione tutti gli SWL appartenenti all'A.R.I. Radio Club. Questi ultimi, però, senza diritto di voto. Condizione essenziale è che tutti i soci siano in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 3

Il Consiglio Direttivo sentito il parere dell'Assemblea Generale, può nominare Soci Onorari alcune persone per speciali benemeritenze e come tali non hanno l'obbligo di versare alcuna quota. Essi non prendono parte alle votazioni e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 4

I Soci A.R.I. effettivi della Sezione sono le persone fisiche che abbiano conseguito **la patente e ottenuto l'autorizzazione** per l'impianto e l'esercizio di stazione di Radioamatore ed hanno diritto di:

- a) prendere parte alle votazioni, sia nelle assemblee che per referendum;
- b) servirsi della biblioteca secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo della Sezione;
- c) ricevere l'Organo Ufficiale dell'A.R.I.;
- d) usufruire del servizio QSL;
- e) utilizzare, per scopi radiantistici, il materiale radioelettrico di proprietà della Sezione, secondo le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo;
- f) frequentare la Sezione e prendere parte alle attività della stessa.

I soci Juniores e Radio Club hanno gli stessi diritti dei soci effettivi eccetto quelli di cui alla lettera a). **Essi possono utilizzare il materiale di cui alla lettera e) del presente articolo solo con la supervisione di un socio effettivo della Sezione.**

Art. 5

Sono Organi della Sezione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo
- 3. Il Sindaco**

Art. 6

Le assemblee sono Straordinarie e Ordinarie.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, di norma fra il 10 e il 20 del mese di Dicembre.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque sempre quando un terzo degli iscritti ne faccia richiesta.

Art. 7

La convocazione delle Assemblee dovrà essere comunicata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita. Farà comunque fede il timbro postale.

Art. 8

All'Assemblea Ordinaria saranno sottoposti:

- L'attività svolta dalla Sezione;
- La situazione economica mediante rendiconto annuale di esercizio;
- L'elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Sezione;
- **L'elezione del Sindaco;**
- La programmazione per il nuovo anno.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da 5 membri eletti per referendum. Il Consiglio Direttivo, a sua volta, nomina al proprio interno: un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario-Cassiere. Il Consiglio Direttivo procede, inoltre, all'assegnazione degli incarichi ai soci della Sezione.

I componenti del Consiglio Direttivo della Sezione rimangono in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti per non più di 3 (tre) mandati consecutivi.

Il Sindaco viene eletto dall'Assemblea dei Soci congiuntamente all'elezione del Consiglio Direttivo di Sezione. Il Sindaco ha il compito di controllare l'amministrazione della Sezione, vigilare sull'osservanza dello Statuto della Sezione e di quello Nazionale, accertare la regolare tenuta della contabilità della Sezione, accertare la regolarità della costituzione delle Assemblee e delle votazioni, risolvere le questioni fra i soci. Il Sindaco partecipa di diritto alle Assemblee.

I Sindaci durano anch'essi in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 10

L'esercizio del diritto al voto non può essere delegabile.

Qualora non si siano presentate candidature entro il 30 gennaio dell'anno successivo alle votazioni, oppure quando per altri motivi non possa essere costituito il nuovo Direttivo, il Presidente in carica ne informerà tempestivamente il CRV.

Art. 11

Copia dei verbali delle operazioni di voto per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo sarà rimessa al CRV e alla segreteria generale.

Art. 12

In caso di vacanza o rinuncia di cariche da consigliere e fino ad un massimo di tre, il Consiglio Direttivo potrà sostituire con altri Soci effettivi che dureranno in carica fino alla durata del triennio.

Art. 13

Il Segretario, con il controllo di un consigliere, compilerà il registro di cassa e custodirà la documentazione di spesa.

Art. 14

Le cariche direttive sono gratuite, saranno ammessi solamente rimborsi per spese preventivamente autorizzate dal C.D.

Art. 15

Il materiale della Sezione, che potrà essere custodito, rimarrà in sezione a disposizione dei soci che potranno utilizzarlo nelle modalità espresse dal C.D. in carica, nell'ambito della Sezione stessa.

Art. 16

Il Presidente della Sezione rappresenta l'Associazione stessa ed a Lui è dovuta la firma Sociale. Firma libera, in assenza del presidente, l'ha pure il Segretario. Al segretario è demandato il compito di detenere i fondi sociali.

Art. 17

Nessuna obbligazione, da parte dei Soci e dei singoli membri del direttivo, può essere assunta nei confronti di terzi, salvo che non sia stata debitamente e preventivamente autorizzata dal C.D., autorizzazione che dovrà risultare dai verbali di seduta.

Art. 18

L'Assemblea Ordinaria per l'elezione del nuovo Direttivo sarà presieduta dal Socio più anziano presente il quale nominerà gli scrutatori.

Art. 19

Qualsiasi persona alla quale possa interessare il radiantismo in tutte le sue forme lecite, può fare domanda di ammissione, dopo aver preso visione dello statuto Generale e di quello interno della Sezione A.R.I. CHIOGGIA-SOTTOMARINA.

La domanda in carta libera dovrà pervenire alla Sezione e sarà sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo che, con voto segreto, ne darà il risultato in senso di accettazione o diniego.

Art. 20

Tutti i soci effettivi ed appartenenti all'A.R.I. Radio CLUB non possono ricoprire incarichi direttivi e svolgere attività in organizzazioni o CLUB che hanno scopi affini o in contrapposizione con gli interessi dell'A.R.I.

Art. 21

Qualsiasi spesa, riguardante il patrimonio della Sezione, dovrà essere fatta dopo che il C.D. in carica avrà data la propria autorizzazione.

Autorizzazione che dovrà comparire nei verbali di seduta del Direttivo stesso.